



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Provincia di Pisa

AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALE

Tel 0588.31611-0588.31609

Pec: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

Allegato 1

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 Scadenza: 05 novembre 2023

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 414 del 10 maggio 2016 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della Legge 431/98 - Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse";
- la Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP"

Vista la Delibera G.R. n. 402 del 30/03/2020, avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali." ed il relativo allegato A;

Vista la comunicazione del Settore politiche Abitative della Regione Toscana del 06/04/2023 con la quale sono stati comunicati i parametri validi per i bandi contributi affitti 2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Montecatini Val di Cecina n. 163 del 10.10.2023 avente ad oggetto "Contributo ad integrazione canoni di locazione di cui all'art. 11 legge n. 431/98 – anno 2023: indirizzi";

Vista la propria determina n. 462 del 11.10.2023, di approvazione del presente Bando

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **05 novembre 2023** è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Possono partecipare coloro che dimostreranno di avere, alla data di partecipazione al bando, i seguenti requisiti:

- a) **residenza** anagrafica nel Comune di Montecatini Val di Cecina, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- b) **cittadinanza** italiana, *oppure* cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea (in possesso di regolare e valido titolo di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata);
- c) **titolarità** di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, **regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o scelta dell'opzione della cedolare secca**, di cui all'art. 3 del D.lgs 23/2011, (con esclusione degli alloggi delle categorie catastali A/1, A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR 2/2019 come modificata dalla LR 51/2020, degli alloggi di proprietà comunale, di quelli di proprietà dell'Azienda UsI Toscana Nord ovest (assegnati su relazione dei servizi sociali) e gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche all'art. 1, comma 2, L. 431/98.
Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una **situazione di morosità** all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli **elementi idonei ad identificare l'alloggio** e la **tipologia contrattuale**, nonché i **mq dell'alloggio stesso** calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti;
- d) **assenza di titolarità** (del richiedente e degli altri componenti del suo nucleo familiare) di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Montecatini Val di Cecina. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

- e) **assenza di titolarità** (del richiedente e degli altri componenti del suo nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) Le disposizioni di cui alle lettere *d*) e *e*) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
- g) **valore del patrimonio mobiliare** del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- h) **valore del patrimonio complessivo** del nucleo familiare non superiore al limite di 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati precedentemente;
- i) essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore **ISE anno 2023** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € **32.048,52**;
- j) **essere in possesso di attestazione ISEE** in corso di validità dalla quale risulti il valore **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € **16.500,00**, limite per l'accesso all'ERP.

Sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra indicati si determinano le fasce di riferimento del richiedente come di seguito indicato:

- **Fascia A:** valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € **14.877,20** (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2023 (Circolare INPS n. 35 del 03.04.2023) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
- **Fascia B:** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2023 (Euro 14.877,20) e l'importo di Euro **32.048,52** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica).

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	fino a €. 14.877,20		non inferiore al 14%
FASCIA B	da €. 14.877,20 a €. 32.048,52	fino a €.16.500,00	non inferiore al 24%

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 **non può essere cumulato con altri benefici pubblici** da qualunque Ente erogata titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale pertanto il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico (Società della Salute, **reddito di cittadinanza**, ecc..) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (**anno 2023**). Nel caso di presenza di altro contributo della Società della Salute, **e/o nel caso di quota B del reddito di cittadinanza (quota destinata all'affitto)**, il contributo comunale sarà erogato soltanto per la differenza, se non intervengono nuove disposizioni regionali o ministeriali in merito.

INCOMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AFFITTO CON LA DETRAZIONE SULL'AFFITTO INDICHIARAZIONE DEI REDDITI:

Il contributo affitto non è cumulabile ed è quindi incompatibile con la detrazione sull'affitto in fase di dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno (anno 2023) per tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall'Agenzia delle Entrate. A tale scopo in domanda il richiedente dovrà rendere tale presa d'atto mediante apposita dichiarazione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 2 - Presentazione della domanda

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico e dall'attestazione ISEE alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/1978.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2023, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del Bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, la necessaria documentazione relativa alla nuova locazione; il competente Ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando.

Le domande dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso di tutti i requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dallo stesso bando, pena l'esclusione.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

E' obbligatoria la presentazione di una certificazione ISE/ISEE predisposta ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 05/12/2013).

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione degli altri requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, tramite la compilazione in ogni sua parte del MODULO DI DOMANDA predisposto dal Comune di Montecatini Val di Cecina. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000.

Art. 4 Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una **certificazione ISE/ISEE** non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE stessa

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo (ISE incongruo) è possibile soltanto se il richiedente dichiara espressamente le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare dall'assistenza economica da parte dei Servizi Sociali (in tal caso allegare espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali) o di altri Enti, oppure da fonti di sostentamento che non risultino da dichiarazione ISEE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le stesse, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, e quantificazione economica dell'aiuto prestato indicando il reddito risultante dall'ultima Dichiarazione dei redditi o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure dall'attestazione ISEE allegando copia del documento di identità di quest'ultimo. Nel caso in cui il richiedente dichiarerà di ricevere sostegno economico da parte di Enti o associazioni dovrà indicare i dati dell'ente/associazione (denominazione, recapito e referente) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un "ISE pari a zero" ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Si considera incongruo l'ISE dal quale risulti che la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore al canone di locazione.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del calcolo previsto dal contratto per il numero complessivo dei residenti nell'alloggio.

Art. 5 – Durata, entità e modalità di assegnazione del contributo

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2023 o comunque dalla data della stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e dal decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile ed **è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.**

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse sufficienti.

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii..

Il contributo teorico è così calcolato:

- a. per i nuclei familiari collocati nella Fascia A (valore ISE del nucleo familiare non superiore a Euro 14.877,20), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 14% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di Euro 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei familiari collocati nella Fascia B (valore ISE del nucleo familiare compreso tra Euro 14.877,21 ed Euro 32.048,52 e valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza (contributo = canone - 24% del valore ISE) e comunque fino ad un massimo di Euro 2.325,00 annui.

FASCIA A	non inferiore al 14%	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
FASCIA B	non inferiore al 24%	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse finanziarie annue disponibili. In

caso di risorse finanziarie insufficienti il Comune di Montecatini Val di Cecina si riserva di applicare riduzioni sulle quote teoriche spettanti.

Gli eventuali contributi di importo pari o superiore a mille euro saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Il comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. A tal fine coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare **entro il 31 gennaio 2024** copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente (copia di bonifici bancari o postali) dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base delle Graduatorie definitive, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. ai soggetti collocati nella Fascia A
2. ai soggetti collocati nella Fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo, restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata alla disponibilità di risorse e alle disposizioni del presente Bando.

Il Comune di Montecatini Val di Cecina, nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali omogenee e/o variabili che potranno essere inferiori al 100% del contributo teorico spettante, secondo criteri di equità e proporzionalità e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00.

Art. 6 - Articolazione e criteri delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti sono collocati nella graduatoria distinti nelle Fasce A e B.

Nell'ambito delle due Fasce la graduatoria è ordinata secondo la maggiore percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE.

Nel caso di soggetti aventi la stessa percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE, la graduatoria è predisposta in base all'ordine crescente del valore ISEE.

Nel caso di ulteriore parità l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio

Art. 7 - Formazione e pubblicazione delle graduatorie

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente Bando; provvede all'effettuazione

dei conteggi relativi alla percentuale di incidenza canone di locazione/valore ISE e alla formazione delle Graduatorie relative alla Fascia A e alla Fascia B. Nella graduatoria provvisoria e definitiva non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo, ma verrà riportato il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione della domanda.

Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al presente Bando.

Pubblicazione delle Graduatorie:

la Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio "on-line" del Comune di Montecatini Val di Cecina per 10 giorni consecutivi.

Avverso la stessa può essere presentato ricorso inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della Graduatoria Provvisoria a pena di inammissibilità. Per l'opposizione devono essere utilizzati gli appositi modelli predisposti dal Comune di Montecatini Val di Cecina

La pubblicazione delle Graduatorie provvisorie degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, il competente ufficio approva la Graduatoria Definitiva che verrà pubblicata all'Albo Pretorio "online" del Comune per 10 giorni consecutivi.

Le Graduatorie Definitive sono valide soltanto per l'anno 2023.

Art. 8 – Casi particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio relativamente all'anno 2023 e sulla base della documentazione attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Montecatini Val di

Cecina (allegato 2) e disponibili:

- sul sito del Comune di Montecatini Val di Cecina: www.comune.montecatini.pi.it
- presso l'Ufficio Servizi Demografici e Sociale del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
- presso le Farmacie Comunali di Montecatini Val di Cecina e di Ponteginori.

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della documentazione richiesta, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano, all'Ufficio Servizi Demografici e Sociale del Comune di Montecatini Val di Cecina;
- trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Montecatini Val di Cecina - Via Roma n. 1 - 56040 Montecatini Val di Cecina (PI). In tal caso, per il rispetto del termine ultimo, **non fa fede** il timbro postale accettante, bensì la data di ricevimento del Protocollo del Comune di Montecatini Val di Cecina. Il Comune di Montecatini Val di Cecina non è responsabile in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.
- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo istituzionale del Comune di Montecatini Val di Cecina: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it

Tali domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del **05 novembre 2023**.

Le domande, anche se spedite per posta, che perverranno oltre tale termine non saranno accettate. La consegna della PEC di trasmissione della domanda, nei termini stabiliti e nella completezza della compilazione, così come il ricevimento della raccomandata AR, rimangono in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; se, per qualsiasi motivo, la PEC o la raccomandata AR non dovessero giungere a destinazione in tempo utile o dovessero risultare incomplete o inesatte nella compilazione, le stesse non saranno prese in considerazione poiché pervenute fuori termine o potrebbe essere compromessa l'ammissione alla graduatoria qualora siano mancanti o inesatte nelle informazioni rilasciate.

L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine sui motivi del ritardo del recapito della PEC, su invii di email ad indirizzi non previsti dal presente avviso o su ritardi nella consegna delle raccomandate AR

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- Fotocopia del Documento di Identità in corso di validità
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e relativa Attestazione ISE/ISEE in corso di validità
- copia del Contratto di Locazione valido
- copia documentazione attestante la regolare Registrazione del Contratto ed il pagamento della stessa (annuale/pluriennale/scelta cedolare secca e riconferma della stessa).

ALLEGA, qualora rientri nella fattispecie, anche i seguenti documenti:

- Fotocopia Permesso o Carta di Soggiorno, se cittadino extracomunitario;
- certificazione di invalidità e/o handicap (ai sensi della L. 104/1992);
- certificazione della A.S.L. che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza economia da parte dei servizi sociali territoriali (nel caso di ISE/ISEE zero o incongruo);
- autodichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico, contenente i suoi dati anagrafici e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, indicando il reddito risultante dall'ultima Dichiarazione dei redditi o dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) oppure dall'attestazione ISEE che si allega;

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Montecatini Val di Cecina procede ad effettuare controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

Inoltre, come previsto dalla normativa vigente in materia, il Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente potrà trasmettere agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che l'Ufficio stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Montecatini Val di Cecina può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti.

In tale caso l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art.11 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), e al Regolamento U.E.2016/679

Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 e del Regolamento U.E.2016/679, esprime il

consenso scritto al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Montecatini Val di Cecina, Via Roma 1 56040 Montecatini Val di Cecina. Per l'**Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679** si veda il sito istituzionale del Comune: www.comune.montecatini.pi.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Privacy."

Art. 12 - Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici e Sociale - del Comune di Montecatini Val di Cecina, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, tel. 0588.31609

Art. 13 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e decreti attuativi, agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia, inoltre alla Delibera Regionale n. 581 del 06/05/2019, Allegato "A".

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Samanta Lorenzini.

Montecatini Val di Cecina, 12.10.2023

LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Rag. Beatrice Rossi)

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993